



FONDAZIONE ETS

- STATUTO -

Articolo 1 - Denominazione, sede, ambito territoriale e durata

1. Per volere dei soci fondatori è costituita la “**FONDAZIONE NOVA CIVITAS – ETS**” (negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico la Fondazione userà la locuzione “Ente del Terzo settore” oppure l’acronimo “ETS”), di seguito denominata **Fondazione**, con sede legale in Trapani c/o lo Studio Legale Perniciaro via Palermo 85 Trapani. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
2. La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed europeo e può a tale fine costituire altre sedi, delegazioni o uffici, sia in Italia, che all’estero, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività, creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
3. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata, fatta salva l’accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie.
4. La fondazione ha come logo istituzionale la sagoma del Castello della Colombaia stilizzato in color tortora e granata con sottostante la dicitura “FONDAZIONE NOVA CIVITAS”.

Articolo 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e dalle norme del presente Statuto. (c.d. Codice del Terzo Settore).

Articolo 3 – Scopi e Oggetto

1. La Fondazione non ha scopo di lucro. Lo scopo principale della Fondazione è riferito alle attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2. Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione svolgerà quant'altro conducente al raggiungimento del suo scopo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, nell'ambito della fornitura di servizi e attività culturali, organizzazioni eventi e grandi manifestazioni, formazione del personale, consulenze economiche e scientifiche. In tal senso la Fondazione potrà:
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
 - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
 - organizzare concorsi, istituire premi e borse di studio;
 - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:
 - fondo di Dotazione della fondazione, costituito dai conferimenti in denaro o altri beni effettuati all'atto della costituzione dai Fondatori;
 - dai diritti derivanti da pubblicazioni o da proventi di attività di natura diversa, ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant'altro perviene alla Fondazione a titolo di donazione o di successione;
 - da contributi erogati da enti e istituzioni pubbliche attraverso bandi, da istituzioni o società private o da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio.
 - da iniziative di raccolta fondi;
 - da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dai Fondatori;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse secondarie e strumentali. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adequata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità, e non può esercitare nessuna funzione creditizia o erogativa a favore di enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione nonché fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione non potesse essere mantenuto o se il patrimonio divenisse insufficiente, il C.d.A., delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti la sua estinzione o trasformazione. In tali casi, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altri enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo del competente ufficio regionale del RUNTS. Gli enti beneficiari della devoluzione del patrimonio rimanente sono stabiliti dal C.d.A. e devono avere finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - Vice Presidente e Tesoriere;
 - l'Organo di Controllo.

Articolo 6 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato all'atto della costituzione della Fondazione, è composto da 5 componenti compreso il Presidente e dura quattro anni senza limiti di rielezione. Le modalità di elezione sono stabilite con regolamento da approvarsi dal C.d.A. con maggioranza assoluta. In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il C.d.A. può sostituirlo entro 60 giorni, fino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione. Non possono fare parte del C.d.A. eventuali dipendenti o collaboratori fissi.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il C.d.A.:
 - elabora e approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e lo trasmette agli organi di controllo;
 - delibera sugli atti proposti dal Presidente;
 - delibera sull'estinzione della Fondazione;
 - elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e gli organi di controllo;
3. Il C.d.A. si riunisce almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è effettuata con avviso inviato a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo per posta raccomandata RR, PEC, Mail normale o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviato almeno 8 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di controllo. Le riunioni possono tenersi anche in video-audio conferenza, nel qual caso il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non diversamente stabilito, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 7 - Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e ricoprirà tale carica con mandato di durata quadriennale rinnovabile senza limiti. Nel caso di morte o dimissioni, nonché a seguito della scadenza del mandato, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il C.d.A., è inoltre investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Fondazione. Sottopone qualora lo ritenga opportuno atti e questioni di rilevanza all'attenzione del C.d.A.

In particolare spetta al Presidente:

- determinare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e programmare, promuovere e regolare l'attività della stessa;
 - decidere in merito all'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere;
 - nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
 - valutare la struttura interna e l'organizzazione della Fondazione nominando eventualmente collaboratori o delegati;
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente un limitato compenso per lo svolgimento dell'incarico, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 8 – Vice Presidente e Tesoriere

1. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Esercita, inoltre, le funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Presidente.
2. Il Tesoriere vigila sulla situazione finanziaria della Fondazione e sulla regolarità delle operazioni contabili. Firma, assieme al Presidente, il bilancio annuale.

Articolo 9 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo si compone di un unico membro ovvero di tre membri, a seconda di quanto deliberato dal C.d.A. al momento della nomina. I membri dell'Organo di controllo devono essere revisori iscritti nell'apposito registro, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applicano gli articoli 2397, secondo comma, e 2399, c.c.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita il controllo contabile sul bilancio della Fondazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle Linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2. L'Organo di controllo esercita, inoltre, le funzioni di revisore legale dei conti quando, per due anni consecutivi, si verificano nella Fondazione almeno due delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del CTS. È sollevato da tali compiti dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano

tali condizioni. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre che l'Organo di controllo eserciti la revisione legale anche in assenza di tali condizioni. Si applicano, per quanto qui non disciplinato, gli articoli 30 e 31 del CTS.

Articolo 10 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile, entro il 30 aprile di ogni anno l'Amministratore Unico cura la predisposizione e approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale riferiti all'esercizio finanziario precedente. Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Esso deve essere redatto con chiarezza nel rispetto delle normative vigenti e rappresentare in modo veritiero l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio e i relativi allegati e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale, dovranno essere depositati e resi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Libri della Fondazione

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
2. I libri sono tenuti a cura dei membri degli organi a cui si riferiscono. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di esaminare tutti i suddetti libri.

Articolo 12 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, di cui il Presidente nominato dal C.d.A. e gli altri due nominati dalle parti. Essi giudicano *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Articolo 13 - Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di legge e, una volta istituito il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, quelle del Codice del Terzo Settore.